



GRUPPO BANCA CARIGE

AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI MUTUI

La delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2020, prevede la **proroga al 28 dicembre 2020** dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il 26 dicembre 2018 nel territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania

Pertanto i Clienti **privati e imprese**, titolari di edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, cui all'art.3, comma 2 bis, primo periodo del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, **possono presentare richiesta di proroga della sospensione delle rate del mutuo** alla propria filiale **entro il 30 aprile 2020, o nuova richiesta di sospensione**, per ottenere, senza applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria o richiesta di garanzie aggiuntive, la sospensione per 12 mesi, con possibilità di rinnovo, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

La sospensione può essere richiesta sia per l'**intera rata** (capitale + interessi), che della sola **quota capitale**.

A seguito della sospensione:

- il piano di rimborso subisce un **allungamento** di durata pari al periodo di sospensione e la **ripresa** dell'ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione
- la sospensione **non** determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione
- la sospensione **non** comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi relativi alle rate del mutuo sospese verranno rimborsati, alla ripresa dell'ammortamento, attraverso l'effettuazione di conguagli ripartiti sulle singole rate per tutta la durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi.